

Costanza, 25 giugno 1183.

Nel nome della santa ed individua Trinità. Federico, per concessione della divina clemenza, imperatore augusto dei Romani, ed Enrico sesto, figlio suo, augusto re dei Romani.

La mansueta serenità della clemenza imperiale è sempre stata solita concedere ai sudditi l'elargizione del favore e della grazia. Benché essa debba e possa correggere con fermezza e con rigore nei sudditi le colpe dei peccati, tuttavia essa deve maggiormente dedicarsi a reggere l'Impero Romano, assicurando una favorevole tranquillità di pace e pii affetti di misericordia, ed infine essa deve riportare l'insolenza dei ribelli alla dovuta fedeltà e al dovuto riconoscimento della devozione.

Perciò tutti i fedeli dell'Impero, sia quelli del nostro tempo, sia quelli che verranno nel tempo futuro, sappiano che Noi, dopo aver aperto il nostro cuore, ricco di innata pietà, col solito favore della nostra bontà, abbiamo accettato la fedeltà e la devozione dei Lombardi, che un tempo offesero Noi ed il nostro impero, e li abbiamo di nuovo ricondotti, insieme alla Lega e ai suoi fautori, nella pienezza della nostra grazia. Inoltre con clemenza Noi abbiamo perdonato tutte le offese e le colpe con le quali avevano provocato la nostra indignazione e abbiamo stabilito che i Lombardi debbono essere inseriti nel numero dei nostri diletti fedeli, dai quali Noi ci aspettiamo di ricevere un fedele servizio di devozione.

Pertanto abbiamo ordinato di scrivere nel presente privilegio la nostra indulgente pace, che con clemenza abbiamo a loro concesso, e abbiamo ordinato di corroborare la pergamena col sigillo della nostra autorità.

Il testo e la sequenza dei capitoli di pace è questo:

1) Noi Federico, imperatore dei Romani, ed Enrico, figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul territorio extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello e nel distretto suburbano e nelle altre città, luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete; sul territorio extra urbano eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali, sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

2) Vogliamo che tutti i rimanenti diritti regi siano deterriminati in questo modo: il vescovo del luogo e gli uomini della città e dell'episcopato eleggano delle persone di buona fama, che ritengano idonee a tale scopo, e che non manifestino odio speciale o privato contro la nostra Maestà, né contro le città; costoro giureranno che in buona fede e senza frode indagheranno e che consegneranno i diritti ritrovati, i quali spettano in particolare alla nostra Maestà.

3) Qualora riteniate che non sia necessario effettuare questa ricerca, chiediamo un censo di duemila marche d'argento all'anno; tuttavia se questa cifra sarà considerata elevata, sarà con equità diminuita.

4) Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà un ricorso su queste materie, che vi abbiamo concesso o promes-

so, e che riguardano sia la città che il territorio extra urbano, respingeremo il ricorso ed imporrò al ricorrente un silenzio perpetuo.

5) Ciò che Noi, o un nostro predecessore, re o imperatore, diede o concesse a qualsiasi titolo di cessione ai vescovi, alle chiese, alle città o a qualsiasi altra persona, chierico o laico, prima della guerra, Noi lo considereremo valido e lo approvremo, fatte salve le precedenti concessioni. E in cambio di ciò essi prestino a Noi i consueti servizi militari, ma non sia pagato alcun censo.

6) Non reputiamo che i vantaggi economici, sia entro il perimetro urbano, sia fuori, che per il bene della pace abbiamo concesso alle città, e per i quali deve essere versato un censo, siano da comprendersi sotto il nome di regalie.

7) Siano annullati e resi privi di valore tutti i privilegi, le donazioni e le concessioni che furono effettuati da Noi, o dai nostri rappresentanti, a pregiudizio o a danno delle città, dei luoghi o delle persone della Lega, a causa della guerra e ad offesa di qualcuno dei predetti.

8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo ricevano da lui, come erano soliti riceverlo. Negli altri casi ciascuna città otenga da Noi il consolato. Negli anni successivi, come saranno eletti i consoli nelle singole città, essi ricevano l'investitura dal nostro rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato; e ciò avvenga per cinque anni; finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio rappresentante alla nostra presenza per ricevere l'investitura. Così ci si comporterà in seguito, cioè, terminati i quinquenni le città ricevano da Noi l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La medesima procedura sarà osservata con il nostro successore e tutte le investiture avverranno gratis.

9) Qualora Noi, imperatore, per chiamata divina morissimo o lasciassimo il regno a nostro figlio, riceverete l'investitura in modo uguale dal nostro figlio o dal suo successore.

10) Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se si supererà la somma di 25 lire imperiali, fatti salvi il diritto e gli usi della Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non sarà obbligatorio recarsi in Germania, ma Noi terremo un nostro rappresentante nella città o nel territorio dell'episcopato, che instruisca la causa di appello e giuri che in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal ricorso o dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno che non si presenti un giusto impedimento o non intervenga il consenso di entrambe le parti.

11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere il consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi.

12) I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e prestino giuramento di fedeltà come vassalli; tutti gli altri, dai quindici anni sino ai settanta, giureranno fedeltà come cittadini, a meno che siano persone a cui possa e debba essere condonato, senza frode, il giuramento.

13) I vassalli che durante la guerra o il periodo di tregua non richiesero l'investitura, oppure non ci prestarono i dovuti servizi militari, per questo motivo non perdano il feudo.

14) I contratti di livello o di precaria mantengono il loro valore secondo la consuetudine di ciascuna città, nonostante la nostra disposizione legislativa, che è detta dell'imperatore Federico (cfr. *Constitutio de iure feudorum*, a. 1158).

15) Gratuitamente perdoniamo, Noi ed il nostro partito, tutti i danni, i furti e le offese, che patimmo in prima persona o tramite i nostri seguaci e che furono inferti dall'intera Lega o da qualche suo aderente o dagli alleati della Lega. Doniamo inoltre ad essi la pienezza del nostro perdono.

16) Non faremo una lunga ed inutile sosta con il nostro esercito in una città o su di un territorio episcopale a loro danno.

17) Ai membri della Lega sia permesso fortificare le città e costruire fortezze fuori di esse.

18) Sia lecito ai federati mantenere la Lega e rinnovarla tutte le volte che lo vorranno.

19) I patti stipulati per paura della nostra Maestà, o estorti con violenza dai nostri rappresentanti, siano annullati, né per essi si esiga qualche cosa; ad esempio il patto dei Piacentini per il ponte sul Po ed il fitto del medesimo ponte e delle regalie, la concessione ed il patto che il vescovo Ugo fece di Castell'Arquato, e se altri simili accordi sono stati fatti dallo stesso vescovo o dal Comune o da altri della Lega con Noi o col nostro rappresentante; il ponte, con tutti i suoi introiti, resterà ai Piacentini ed essi saranno sempre tenuti a pagare il fitto alla badessa di Santa Giulia di Brescia; e si aggiungano altri patti simili.

20) Siano ritenute valide le sentenze che sono state pronunciate in base al diritto e secondo le leggi e le consuetudini contro uno o più membri della Lega, qualora per diritto valessero contro di loro, anche se avessero ricevuto il nostro perdono. Siano invece annullate quelle sentenze che sono state pronunciate contro gli aderenti alla Lega a causa della guerra e della discordia o del conflitto con la Chiesa.

21) I possessi che ciascun membro della Lega aveva in modo legittimo prima della guerra, qualora siano stati sottratti con la forza da coloro che non appartengono alla medesima Lega, siano restituiti senza i frutti e senza il pagamento del danno; oppure siano tenuti in modo pacifico dagli antichi proprietari, qualora li avessero recuperati, a meno che non siano assegnati a Noi perché riconosciuti come diritti regi da arbitri eletti.